

## VOLUNTARY DISCLOSURE: NOVITA' NEI RAPPORTI ITALIA – SVIZZERA

Ulteriore novità nei rapporti Italia – Svizzera e diretta conseguenza della *voluntary disclosure* è lo scambio di informazioni, a carattere fiscale, tra le due nazioni, circostanza che, nel passato, proprio grazie al segreto bancario, era preclusa. Fino al 2018, Svizzera e Italia potranno scambiarsi informazioni solamente a richiesta, sia su base individuale che di gruppo, mentre dal 2018 in poi tale scambio diverrà automatico. Ad utilizzare i dati ottenuti in questo modo, però, potrà solo essere l'autorità giudiziaria o amministrativa che li aveva richiesti per effettuare verifiche a carattere fiscale e circa la regolarità delle dichiarazioni presentate al fisco.

Da segnalare è **valore retroattivo** della norma, ma solo fino al **23 Febbraio del 2015**, quando il Protocollo di Milano è stato sottoscritto dalle due parti. Ciò comporta che la Confederazione Elvetica non potrà più rifiutarsi di comunicare informazioni alle autorità italiane “solo perché detenute da una banca, un istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o di fiduciario” per le attività economiche svolte sul conto corrente svizzero dal 23 Febbraio 2015 in poi.

Per effetto di tale accordo, la Svizzera sarà eliminata dalla *black list* italiana – basata esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni e relativa alla deducibilità di costi e spese – e sarà quindi equiparata ai Paesi *white list*, ai fini del regime di *voluntary disclosure*.

Si potranno, dunque, richiedere informazioni fiscali svizzere solo dopo che il soggetto in questione sia stato “attenzionato” dal Fisco, a seguito delle oramai note fonti di innesco: comunicazioni all'Anagrafe tributaria da parte degli intermediari finanziari italiani, controlli incrociati sulla posizione di altri soggetti, risultanze di indagini penali etc.

Tuttavia, l'aspetto più rilevante è che dal Febbraio 2018, ai fini del recupero fiscale, lo scambio automatico di informazioni avverrà sulla base dei c.d. “CRS” (*Common Reporting Standard*) elaborati in sede OCSE. Da tale momento sarà proprio l'attività di scambio di informazioni a costituire la fonte di innesco di possibili controlli da parte del Fisco nei confronti di quei soggetti residenti fiscalmente in Italia, ma che detengono conti in Svizzera senza averli dichiarati, il cui saldo, in via generalizzata, sarà oggetto di comunicazione appunto, in modo automatico.

Ciò premesso, tornando alle regole appena entrate in vigore, il nuovo articolo 27 della Convenzione prevede che oggetto dello scambio siano le “**informazioni verosimilmente rilevanti**”. Tale specificazione ha lo scopo di garantire uno scambio delle stesse in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (“*fishing expedition*”) o di effettuare domande la cui rilevanza, in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente, non sia verosimile.

Sono ammesse, tuttavia, le c.d. “domande di gruppo”, ovvero, quando la richiesta di informazioni riguardi una pluralità di contribuenti. Infine, lo Stato potrà rivolgere la richiesta all’istituto bancario elvetico solo esaurite tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna. Inoltre esso dovrà circostanziare la propria istanza specificando:

1. l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta,
2. il periodo di tempo oggetto della domanda,
3. la descrizione delle informazioni richieste, nonché le indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto,
4. lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,
5. se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste,

e il tutto al fine di tutelare contribuenti dall’impropria e ingiustificata ingerenza dello Stato nelle sue questioni fiscali.

Infine per completezza d’esposizione, si segnala che se un soggetto non è in regola con la propria posizione, l’Agenzia provvederà con controlli e comunicazioni di rito ad intervenire al fine di sanare la stessa.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: [info@savvocati.com](mailto:info@savvocati.com)

*La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.*